Repertorio n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II**

***DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA, DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE***

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A “FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI NEAR AMBIENT PRESSURE X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY (NAP-XPS)”, di cui al Progetto “DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2023-2027”.

AGGIUDICATARIO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIG: A0378ABAED

CUP: E63C22003680006

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dei Materiali e della Produzione Industriale siti in Napoli, Piazzale V. Tecchio, 80 - 80125, innanzi a me dott./dott.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante Sostituto, autorizzata con Decreto del Direttore Generale, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell’art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in qualità di Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona del Prof. Giuseppe Mensitieri, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del \_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale, di seguito denominato *Università*

dall'altra

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del/della Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Società, e domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima Società, di seguito denominata *Società*;

Detti comparenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023, mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- con Determina a contrattare del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stata indetta una procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 del D.lgs. n. 36/2023, per la “*Fornitura e installazione di un sistema di Near Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy (NAP-XPS)****”*** di cui al Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 per l’importo complessivo pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA, con tempi di consegna pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata;

- con verbale di seduta pubblica del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la Commissione ha formulato la proposta di aggiudicazione a favore di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – constatata la regolarità della procedura a seguito di istruttoria del competente Ufficio dipartimentale - è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, a favore della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni di cui agli atti di gara, all’offerta tecnica presentata e dell’offerta economica recante un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con conseguente prezzo complessivo offerto pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il tutto oltre IVA come per Legge;

- con Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è stata disposta l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace, della “*Procedura aperta, da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co. 1 del D.lgs. n. 36/2023, per fornitura e installazione di un sistema di Near Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy (NAP-XPS) di cui al Progetto Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027*”, a favore della Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni di cui agli atti di gara e dell’offerta economica recante un ribasso percentuale rispetto al prezzo a base di gara pari al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con conseguente prezzo complessivo offerto pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il tutto oltre IVA come per Legge;

- la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione pervenuta a mezzo PEC in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, assunta al protocollo di Ateneo con n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha costituito la garanzia definitiva mediante fideiussione bancaria n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalla Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Filiale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, corredata da dichiarazione di ruolo rilasciata dal firmatario della fideiussione e relativa procura che l’Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara;

- la Società ha prodotto polizza n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rilasciata in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INPS, prot. n. INPS\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 - l’Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con le richieste di informativa antimafia prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per la società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con acquisizione di liberatoria provvisoria antimafia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- che il presente contratto viene stipulato entro il termine di 60 giorni stabilito dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e decorrente dal sopra citato Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di aggiudicazione, immediatamente efficace;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART.1** - La premessa che precede è patto.

**ART.2-** L’Università affida alla Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto relativo alla fornitura e installazione di un sistema di Near Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy (NAP-XPS)*,* di cui al Progetto “Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027”, da eseguirsi in conformità alle disposizioni dell’Elaborato Tecnico, al DUVRI e al Capitolato Speciale di appalto, all’Offerta Tecnica e all’Offerta Economica, che formano parte integrante e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti.

La predetta fornitura, inoltre, sarà eseguita nel rispetto degli elaborati - già resi disponibili tra i documenti di gara - oggetto di specifica dichiarazione di accettazione resa nell’ambito della documentazione amministrativa presentata dalla Società. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società conferma l’incondizionata ed integrale accettazione dei contenuti di detti elaborati.

Dovrà eseguirsi in conformità anche ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, alle regole di prevenzione della corruzione di cui al PIAO ed al Protocollo di Legalità, che fanno parte integrante del presente contratto (anche se non materialmente allegati). Anche detti documenti vengono sottoscritti da entrambi i contraenti.

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest’ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Societàcon il presente atto, accetta così come formulate dall’Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

**ART. 3** – Il tempo per l’espletamento della fornitura è fissato in 12 mesi decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di esecuzione anticipata. Con riguardo alla disciplina della fine del rapporto contrattuale di cui al presente atto, le parti rinviano integralmente a quanto disposto dall’art. 11 del Capitolato Speciale di appalto.

**ART. 4** - La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato speciale di appalto.

**ART. 5** - L’Università erogherà a fronte dell’esecuzione dell’appalto l’importo contrattuale pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oltre IVA, come per legge.

**ART. 5 *bis*** - In considerazione del fatto che l’Università si è avvalsa della facoltà, prevista all’art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia per il soggetto aggiudicatario, tutti i corrispettivi connessi all’esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l’Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

**ART. 6 -** Il coordinamento, l’organizzazione e il controllo dell’esecuzione del servizio sono demandati al Responsabile unico di Progetto, individuato nella persona della dott.ssa Emma Di Marino, e-mail emma.dimarino@unina.it, PEC: *emma.dimarino@personalepec.unina.it*. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dott. Fabio Emmi, compete, tra l’altro, il controllo tecnico – contabile dell’esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento con l’espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato dalla normativa vigente.

**ART. 7** - Per le penali si richiama quanto previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale.

**ART. 8** – La Società non potrà subappaltare, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara.

La società non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile unico di Progetto, all’esito positivo delle verifiche di legge.

**ART. 9** - Ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale di appalto, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al momento del completamento della fornitura.

**ART. 10** – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall’art. 11 del Capitolato Speciale di appalto al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l’Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell’art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L’Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente PIAO e Codice di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.

**ART. 11 -** In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 12** - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l’intera durata del contratto l’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, assicurando il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

**ART. 13** – È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**Art. 14** – la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dichiara di eleggere il proprio domicilio in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dove dà facoltà all’Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l’Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 15** – Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti, le parti convengono quanto segue: - la Società dovrà indirizzare la fattura elettronica al Codice Univoco Ufficio Identificativo del Dipartimento BSJS9P intestando la stessa all’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione industriale - riportando nella medesima il relativo CIG ed il riferimento contrattuale;- la Società potrà emettere la fattura solo dopo aver ricevuto attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e confermata dal Responsabile unico di Progetto. La fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell’Ateneo qualora sia stata emessa dalla società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra; - il Direttore dell’Esecuzione del Contratto trasmetterà l’attestazione di regolare esecuzione al Responsabile unico del Progetto ai fini della conferma e, successivamente, alla Società per l’emissione della fattura; la Società assume l’impegno ad eseguire correttamente le disposizioni di cui al presente articolo e dichiara espressamente di esonerare l’Università da qualsiasi responsabilità per i ritardi imputabili alla non corretta osservanza da parte della stessa dell’iter sopra stabilito.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 9 del Capitolato, mediante bonifico, sul seguente conto corrente bancario: Banca \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- Codice Iban: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Le persone abilitate ad operare su detto conto sono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

Si precisa, infine, che il pagamento dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 gg dalla data di accettazione della fattura elettronica. Resta fermo che in sede di pagamento si provvederà all’applicazione della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

**ART. 16** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche. Sono a carico della società le spese per la pubblicazione dell’avviso di consultazione preliminare di mercato e dell’avviso di aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani da rimborsare all’Università entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della medesima.

**ART. 17 –** La Società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti agli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

**ART. 18** – La Società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. Le parti concordano che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell’altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell’altra parte. La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell’Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto. La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prende atto che l’Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una mail a: ateneo@pec.unina.it. La Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviano, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato con D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

**ART. 19**– La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 5, 5bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 del presente contratto.

**ART. 20 –** La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all’art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti dì cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L’appalto è altresì regolato dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” tese a tutelare l’integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della Legge, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l’atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto mediante strumenti informatici da persona di mia fiducia, su numero di venti pagine a video e la ventunesima fino a questo punto e viene sottoscritto in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 Febbraio 2013.

Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Firmatari: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.